

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 573,42, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, oltre le spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso, nella misura di € 200,00.

Chiedeva, altresì: “condannare la parte opposta al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie”; ed ancora: “in via subordinata verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa”.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) le commissioni di attivazione e di intermediazione rivestono natura up front e pertanto non possono essere riconosciute al ricorrente, come risulta dalla descrizione contrattuale delle attività remunerate; 2) la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia non è applicabile nell'ordinamento italiano; la giurisprudenza interna, in particolare ABF, è in ogni caso pacifica nel ritenere che dall'art. 125-sexies del TUB derivi esclusivamente il diritto, per il cliente, a vedersi riconoscere gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

oneri recurring; 3) il ricorrente non ha sostenuto oneri a titolo di premi assicurativi; 4) le ulteriori domande proposte dal ricorrente sono inammissibili in quanto non oggetto di preventivo reclamo e comunque consulenziali; la richiesta risarcitoria non è comunque supportata da adeguata prova del danno; 5) la richiesta delle spese legali è da rigettarsi in quanto non vi è prova dell'effettivo esborso (fattura) e, in ogni caso, l'assistenza legale non è necessaria per adire l'Arbitro.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il



consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 18/07/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo.

Il Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: commissioni di provvigioni intermediazione, per € 266,05. Conferma, invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

€ 300,00, a titolo di spese di attivazione; € 124,56, a titolo di costo servizio ente previdenziale; di quest’ultima voce di costo risulta l’avvenuto rimborso, nella sua totalità, in sede di conteggio estintivo.

3) In ordine alle ulteriori domande formulate dal ricorrente:

Parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, assumendo la scorrettezza dell’operato dell’intermediario e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie.

La domanda non risulta suffragata dal benchè minimo riscontro probatorio per cui non merita accoglimento.

Stessa sorte merita la domanda subordinata, volta alla verifica dell’eventuale superamento dei tassi di riferimento con richiesta di risarcimento dei danni: la stessa, infatti, non risulta proposta in sede di preventivo reclamo per cui, a mente delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, sez. VI, par. 1, è inammissibile.

Per altro verso, la domanda è chiaramente “consulenziale”, ossia domanda al Collegio lo svolgimento di un’attività - nella specie la verifica della correttezza di conteggi e/o addebiti o la loro rielaborazione - del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni proprie dell’ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 566,05, e rigetta la domanda relativa al rimborso delle spese di assistenza professionale a motivo della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 566,05.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI